



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio comunale

N. 23 Registro deliberazioni

Verbale n. 9 Sez. 5 "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili - TASI."

Sessione straordinaria

Seduta di prima convocazione

VERBALE

Il 22 maggio 2014 alle ore 21.03 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, previo esaurimento delle formalità descritte dalla normativa nazionale e comunale, si è riunito sotto la presidenza di Ignazio Boccia, Presidente, il Consiglio comunale composto da:

Monica Chittò - Sindaco

e dai Consiglieri comunali:

1. Alessandra Aiosa - 2. Anna Maria Antonioli - 3. Ignazio Boccia - 4. Gianpaolo Giorgio Maria Caponi -
5. Matteo Cremonesi - 6. Eros de Noia - 7. Roberto Di Stefano - 8. Michele Foggetta -
9. Serena Franciosi - 10. Savino Gianvecchio - 11. Antonio Lamiranda - 12. Franca Landucci -
13. Moreno Livio Nossa - 14. Loredana Lucia Pastorino - 15. Pierantonio Pavan -
16. Chiara Ornella Pennasi - 17. Gioconda Pietra - 18. Andrea Rivolta - 19. Vito Romaniello -
20. Lucia Teormino - 21. Angela Tittaferante - 22. Torracco Luigi - 23. Marco Tremolada - 24. Fabiano Vavassori -

Risultano assenti i Consiglieri:

Lamiranda, Pennasi, Teormino, Pavan.

Sono pertanto presenti n. 21 membri

Risultano presenti, inoltre, i seguenti Assessori:

Montrasio, Piano.

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Gabriella Di Girolamo.



"OMISSIS".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'**allegata** proposta deliberativa;

Udite le relazioni del Consigliere Vavassori, per i gruppi di maggioranza e della Consigliera Landucci, per i gruppi di minoranza e la discussione che ne è seguita, riportate integralmente in altra parte di verbale della presente seduta, in relazione a:

Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili - TASI.

Udita l'illustrazione degli emendamenti presentati dalla Consigliera Tittaferrante, che posti in votazione, vengono respinti ;

Acquisiti gli Ordini del Giorno presentati dai gruppi di maggioranza, che posti in votazione, vengono approvati;

Visti i **pareri** allegati alla stessa;

Con 14 voti favorevoli, 7 contrari (Alosa, Cremonesi, Franciosi, Di Stefano, Landucci, Caponi, Tittaferrante), espressi con votazione palese, mediante sistema di votazione elettronico, dai 21 presenti e votanti;

DELIBERA

1- di **approvare** l'allegata proposta deliberativa ad oggetto:

Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili - TASI.

Quindi, con separata votazione, avente il seguente esito: Con 14 voti favorevoli, 7 contrari (Alosa, Cremonesi, Franciosi, Di Stefano, Landucci, Caponi, Tittaferrante), espressi con votazione palese, mediante sistema di votazione elettronico, dai 21 presenti e votanti; il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00.



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 " Legge di stabilità 2014" ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta unica comunale - IUC;

la nuova imposta si compone dei seguenti tributi:

1. l'Imposta municipale propria - IMU - di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, esclusa l'abitazione principale;
2. una componente riferita ai servizi, articolata a sua volta nel Tributo per i servizi indivisibili - TASI - a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli immobili e nella Tassa sui rifiuti - TARI - destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

il comma 682 dell'articolo di Legge citato dispone che, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune disciplina l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per l'applicazione della TASI:

1. la disciplina delle riduzioni;
2. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta.

Visto il DL n. 16/2014, convertito dalla Legge n.68/2014, che reca disposizioni in materia di finanza locale e in particolare di Tasi e Tari, modificando in parte la disciplina dettata dalla Legge n. 147/2013;

Visto il testo del Regolamento predisposto dal Settore, allegato quale parte integrante del presente atto, con il quale viene disciplinata l'applicazione della nuova imposta;

Considerati condivisibili i contenuti;

Visti:

- gli artt. 7 e 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza per l'adozione dei regolamenti che disciplinano i tributi comunali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni che stabilisce il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio stesso;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 30.4.2014 che differisce al 31 luglio il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014;

dato atto che le aliquote/detractions della TASI per l'anno 2014 sono oggetto di separata deliberazione da approvare entro lo stesso termine;

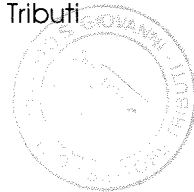
visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000, come da foglio allegato;

richiamato l'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000, per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della deliberazione

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili – TASI - allegato quale parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che le disposizioni in esso contenute decorrono dal 1° gennaio 2014;
3. di disporre la pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la trasmissione ai fini della pubblicazione sull'apposito sito al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011;
4. di dichiarare, attesa l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Direttore Settore Tributi
dott. Rossella Fiori



Sesto San Giovanni, 15.05.2014

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 Servizi indivisibili e relativi costi**
- Art. 3 Presupposto del tributo**
- Art. 4 Definizione di fabbricato**
- Art. 5 Definizione di area fabbricabile**
- Art. 6 Definizione di abitazione principale**
- Art. 7 Pertinenze delle abitazioni principali**
- Art. 8 Fabbricati assimilati all'abitazione principale**
- Art. 9 Soggetti passivi**
- Art. 10 Soggetto attivo**
- Art. 11 Base imponibile**
- Art. 12 Riduzione della base imponibile**
- Art. 13 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni**
- Art. 14 Aliquote**
- Art. 15 Detrazione per l'abitazione principale**
- Art. 16 Maggior detrazione per figli conviventi di età non superiore ad anni 18**
- Art. 17 Riduzioni e agevolazioni**
- Art. 18 Esenzioni**
- Art. 19 Versamento**
- Art. 20 Termini di versamento**
- Art. 21 Modalità di versamento**
- Art. 22 Dichiarazione**
- Art. 23 Immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa**
- Art. 24 Funzionario responsabile**
- Art. 25 Accertamento**
- Art. 26 Accertamento per aree fabbricabili**

Art. 27 Rateazione

Art. 28 Accertamento con adesione

Art. 29 Sanzioni ed interessi

Art. 30 Riscossione coattiva

Art. 31 Rimborsi

Art. 32 Norme di rinvio

Art. 33 Entrata in vigore



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n. 147 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Il Tributo è una componente dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC-, istituita dalla norma citata al comma 1, e concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

Art. 2 Servizi indivisibili e relativi costi

1. Con propria deliberazione il Consiglio Comunale determina annualmente le voci di costo dei seguenti servizi indivisibili e la percentuale di copertura degli stessi assicurata dal gettito della TASI:
 - Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile
 - costi diretti di erogazione del servizio
 - costi indiretti
 - Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale
 - costi diretti di erogazione del servizio
 - costi indiretti
 - Servizio di illuminazione pubblica
 - costi diretti di erogazione del servizio
 - costi indiretti
 - Servizi relativi ai parchi e alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente
 - costi diretti di erogazione del servizio
 - costi indiretti
 - Servizi relativi alla cultura e alle biblioteche
 - costi diretti di erogazione del servizio
 - costi indiretti
 - Servizi demografici
 - costi diretti di erogazione del servizio
 - costi indiretti
 - Servizi cimiteriali
 - costi diretti di erogazione del servizio
 - costi indiretti

Art. 3 Presupposto del tributo

1. Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Unica, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

Art. 4 Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto al tributo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art. 5 Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è pertanto da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

2. Non sono comunque considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti:

a) da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali;

b) da persone fisiche iscritte nella previdenza agricola che abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che continuano a coltivare direttamente in qualità di soci.

Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti ma condotto da uno solo, che abbia i requisiti sopra indicati, l'agevolazione si applica a tutti i comproprietari.



Art. 6 Definizione di abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e dimorano abitualmente.

2. Il contribuente non può applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, salvo aver prima provveduto al loro accatastamento unitario.

3. Nel caso in cui i componenti il nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale in immobili diversi ubicati sul territorio di Sesto San Giovanni, le agevolazioni riconosciute per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano ad un solo immobile.

Art. 7 Pertinenze delle abitazioni principali

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte), C/6 (box, rimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Gli immobili eventualmente posseduti oltre al primo vengono assoggettati all'aliquota di base annualmente deliberata dal Consiglio Comunale.

Art. 8 Fabbricati assimilati all'abitazione principale

1. E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e sia comunque non utilizzata.

Art. 9 Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo le unità immobiliari a qualsiasi uso adibite, ivi compresa l'abitazione principale, e le aree edificabili.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, ad eccezione di quanto previsto ai commi seguenti. L'occupante versa la TASI in misura pari al

10% dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, calcolato applicando l'aliquota deliberata annualmente dal Consiglio Comunale. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Nel caso in cui il titolare del diritto reale di godimento sia anche l'occupante dell'immobile la TASI è dovuta dal solo occupante.

7. Nel caso di detenzione temporanea di immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione e superficie.

Art. 10 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo competente all'accertamento e alla riscossione del tributo è il Comune di Sesto San Giovanni per gli immobili la cui superficie insiste sul proprio territorio.

2. In caso di variazione della circoscrizione territoriale è dovuta l'imposta in relazione agli immobili che risultano ubicati sul territorio di Sesto San Giovanni al 1° gennaio dell'anno cui il tributo è riferito, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fatto salvo il divieto di doppia imposizione.

Art. 11 Base imponibile

1. La base imponibile del tributo è il valore degli immobili determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del DL n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni.

2. In particolare:

a) per i fabbricati iscritti in catasto il valore è quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23.12.1996 n. 662, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

b) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione dell'immobile che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, applicando per ciascun anno di formazione dell'ammontare stesso i coefficienti aggiornati annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c) per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari alla costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 13, comma 1, lettera c) d) e f) del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area la quale è considerata fabbricabile, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992 senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 12 Riduzione della base imponibile

La base imponibile del tributo è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Ai fini TASI, l'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in uno stato di degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per il quale necessitano interventi edilizi ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della Legge n. 457/1978, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. n. 380/2001 (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) e fino all'inizio dei lavori degli stessi.

Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. In particolare trattasi di immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti o che presentano un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con meri interventi di manutenzione. La riduzione opera limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Lo stato di inagibilità o inabitabilità è accertato:

- a) dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. La riduzione opera a decorrere dalla data della perizia che attesta lo stato di inagibilità o inabitabilità;

in alternativa

- b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, con riserva del Comune di verificare la veridicità della dichiarazione presentata. La riduzione opera a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. Il contribuente è in ogni caso tenuto a presentare all'Ufficio Tributi la dichiarazione di variazione TASI allorché perde il diritto alla riduzione.

Art. 13 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni

1. Le aliquote e le detrazioni sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno cui fanno riferimento. Le deliberazioni acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; gli effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno al quale la delibera si riferisce.

Art. 14 Aliquote

1. L'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille.
2. Con deliberazione da assumere ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. Il Consiglio Comunale può inoltre determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili.
3. Per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
5. Per l'anno 2014 nella determinazione delle aliquote possono essere superati i limiti di cui ai commi precedenti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure a favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate, tali da generare effetti sul carico d'imposta equivalenti a quelli determinati con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

Art. 15 Detrazione per l'abitazione principale

1. Dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale complessiva non superiore ad euro 800,00 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 78,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2. La detrazione è applicata fino alla concorrenza del tributo ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale; la destinazione protratta per almeno 15 giorni è computata per l'intero mese.
3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. L'ammontare delle detrazioni previste per l'abitazione principale, qualora non trovi totale capienza nel tributo dovuto per la casa, può essere computato per la parte residua in diminuzione dal tributo dovuto per le pertinenze dell'abitazione principale, come individuate all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 16 Maggior detrazione per figli conviventi di età non superiore ad anni 18

1. Per l'anno 2014 al tributo è applicata una maggiore detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ad anni diciotto, anche se non fiscalmente a carico, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
2. Il diritto alla maggior detrazione spetta fino al compimento del diciottesimo anno di età; il beneficio decade dal giorno successivo.

Art. 17 Riduzioni e agevolazioni

1. Limitatamente all'abitazione principale il tributo dovuto annualmente da un contribuente in stato di disoccupazione per un periodo superiore a sei mesi nel corso dell'anno, è ridotto del 70 per cento.

Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto, entro la data stabilita per il versamento a saldo del tributo, a presentare all'ufficio apposita dichiarazione di disponibilità al lavoro rilasciata dal competente ufficio.

Il tributo è versato in un'unica rata entro il 16 dicembre.

2. Con deliberazione del Consiglio Comunale possono essere disposte agevolazioni, fino alla totale esenzione dal tributo per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

Art. 18 Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi tra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. n. 601/1973 e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili utilizzati da enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1 lettera c), del TUIR n. 917/1986, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici che restano comunque assoggettati al tributo indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge n. 222/1985.

Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile. Alla restante parte dell'unità immobiliare si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'art. 2 del D.L. n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto a partire dal 1° gennaio 2013.

Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi di quanto sopra, a partire dal 1° gennaio 2013 l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione.

2. Le esenzioni spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 19 Versamento

1. Il tributo è dovuto per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il tributo è dovuto proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

3. Gli importi da versare devono essere arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Non devono essere effettuati versamenti per importi pari o inferiori a 12,00 euro. L'importo minimo è riferito all'imposta complessivamente dovuta per singola annualità.

5. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, tuttavia si considerano regolari i versamenti effettuati pro quota dai contitolari dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Art. 20 Termini di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre o in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata dovuta a saldo del tributo dovuto per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modifiche.

2. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicheranno gli atti adottati per l'anno precedente.

3. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui all'art. 1, comma 676, Legge n. 147/2013, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo del tributo dovuto per l'intero anno è eseguito a congruaggio sulla base delle deliberazioni del Consiglio Comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti.

4. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento del tributo è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al comma 1 del presente articolo la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote.

Art. 21 Modalità di versamento

1. Il versamento del tributo deve essere effettuato mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale. Non sono consentite altre modalità di pagamento.

2. I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni generali contenute nel presente Regolamento, ove non sia possibile l'uso del modello F24, devono contattare direttamente gli uffici comunali per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l'importo dovuto.

La copia del documento attestante l'operazione di pagamento eseguita deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale del versamento devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "TASI", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24/04/2014;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

Art. 22 Dichiarazione

1. I soggetti passivi, di cui all'art. 9 del presente Regolamento, devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione di immobili assoggettabili al tributo ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo, utilizzando apposito modello messo a disposizione dal Comune.

2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare la dichiarazione può essere presentata da uno solo degli occupanti.

3. Gli enti non commerciali di cui all'art. 18, comma 1, lettera g) del presente Regolamento devono presentare la dichiarazione indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuto il tributo, nonché gli immobili per i quali l'esenzione dello stesso si applica in proporzione all'utilizzazione commerciale degli stessi.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati dai quali possa conseguire un diverso ammontare del tributo dovuto; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni.

5. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica.

6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

Art. 23 Immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa

1. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare, per gli immobili ubicati sul territorio, una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

2. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento del tributo dovuto per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 24 Funzionario responsabile

1. Il comune designa il Funzionario responsabile della gestione del tributo cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 25 Accertamento

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di controllo il Funzionario responsabile può:

- invitare i contribuenti, indicando il motivo della richiesta, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- richiedere atti, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, in esenzione da spese e diritti.

2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

4. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472 e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

6. Gli avvisi di accertamento devono contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il nominativo del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

7. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

8. Non si fa luogo al recupero del tributo pari o inferiore a 12,00 euro dovuti a titolo di solo tributo per singola annualità.

Art. 26 Accertamento per aree fabbricabili

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 11, comma 2, lettera c) del presente Regolamento, il Comune può determinare per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine espressamente indicato nell'apposita deliberazione di stabilire valori di riferimento per il versamento del tributo.

Art. 27 Rateazione

1. Su istanza motivata, il Funzionario Responsabile del tributo concede, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria, la ripartizione del pagamento degli importi dovuti in un numero massimo di otto rate trimestrali.

2. La ripartizione rateale di cui al comma precedente è concessa limitatamente alle somme pretese attraverso provvedimenti riferiti ad annualità precedenti quella corrente.

3. La richiesta di ripartizione rateale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 gg. dalla notifica degli avvisi o delle cartelle di pagamento di cui al comma 2.

4. Se l'importo per il quale viene richiesta la ripartizione rateale è superiore a euro 50.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria per l'intero importo comprensivo degli interessi.

5. Alla somma il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21 del D.P.R. 602/1973.
6. La prima rata scade al compimento del novantesimo giorno successivo alla data di emissione del provvedimento di accoglimento dell'istanza.
7. La proposizione di ricorso avverso i provvedimenti di cui al comma 2 dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, amministrativa o civile determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
8. Determina altresì la decadenza automatica dal beneficio della rateazione il mancato pagamento di due rate consecutive alle scadenze stabilite dal piano di rateazione. In questo caso le somme dovute sono immediatamente riscuotibili in unica soluzione e, qualora sia stata presentata la garanzia di cui al comma 4, questa dovrà essere escussa.
9. La ripartizione rateale non può essere concessa nel caso in cui siano state avviate procedure esecutive coincidenti con il fermo amministrativo, il pignoramento mobiliare, il pignoramento immobiliare.

Art. 28 Accertamento con adesione

1. Gli accertamenti possono essere definiti in contraddittorio con il contribuente nei limiti e sulla base delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione del contribuente.

Art. 29 Sanzioni ed interessi

1. Alle violazioni delle disposizioni di legge in materia e del presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nei Decreti Legislativi n. 471 - 472 - 473/1997 e successive modificazioni.
2. Gli interessi si applicano nella misura del tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 30 Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14.04.1910 n. 639 se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 31 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si fa luogo al rimborso di importi pari o inferiori a 12,00 euro con riferimento al solo tributo per singola annualità.
3. Qualora la documentazione prodotta dal contribuente, i dati in possesso degli uffici comunali e i dati reperibili a cura del Comune stesso presso altri uffici pubblici non consentono di accertare il diritto al rimborso, il Comune può richiedere al contribuente di produrre, entro un termine di 20 giorni, ulteriore documentazione a supporto della richiesta di rimborso. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta il Comune comunica al contribuente l'impossibilità di procedere al rimborso. La comunicazione non preclude al contribuente la possibilità di ripresentare una nuova istanza, idoneamente documentata, entro il termine di cui al comma 1.
4. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi in misura pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
5. Si applicano alla TASI, per quanto ad essa riferibili, le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

Art. 32 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 33 Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno efficacia dal 1° gennaio 2014.



ESTRATTO DI VERBALE

Al termine della discussione generale il Presidente, nella seduta del giorno **21/05/2014** della **1^A** Commissione Consiliare congiunta ha nominato relatori:

1) VAVASSORI

2) LANDUCCI

per la proposta della delibera avente come oggetto:

- **Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili – TASI.**

Sesto San Giovanni, 21/05/2014

Il Presidente
Fabiano Vavassori



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione relativa a: **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI -**

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni 15.05.2014

Il Direttore del settore Tributi
Rossella Fiori



PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE: Favorevole

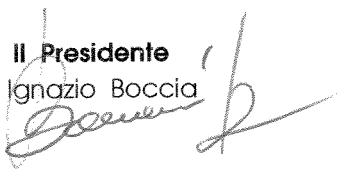
Sesto San Giovanni ... 22/05/14 ...

Il Responsabile del servizio finanziario
Flavia Orsetti

Reg. 2014/ 689

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Ignazio Boccia



Il Segretario generale
Gabriella Di Girolamo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo

Comune dal **23 MAG. 2014** per 15 giorni consecutivi.

Sesto San Giovanni **23 MAG. 2014**



Il Funzionario
Anna Lucia Aliberti



Divenuta esecutiva il.....

ORIGINALE